

RAPPORTI CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

I rapporti del Servizio Sociale con l'Autorità Giudiziaria Minorile riguardano:

- la segnalazione e l'esecuzione di provvedimenti civili emessi dal Tribunale dei Minori;
- le indagini effettuate su richiesta dei Tribunali ordinari e della Corte d'Appello per separazioni e divorzi;
- la collaborazione e l'integrazione all'attività dell'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni all'interno dell'Amministrazione Giudiziaria;
- la consulenza dei Servizi Sociali per l'autorizzazione al matrimonio per i minorenni e la capacità del minore per decidere autonomamente l'interruzione di gravidanza.
- la collaborazione per il riconoscimento della potestà genitoriale.

SEGNALAZIONE ED ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI CIVILI DEL TRIBUNALE DEI MINORENNI

In base al diritto di famiglia i genitori devono provvedere ai bisogni dei propri figli minorenni esercitando, nel loro interesse, la potestà genitoriale.

Qualora i genitori si dimostrino incapaci di svolgere il loro compito è necessario assicurare un'adeguata protezione e aiuto al minore.

La Legge 184/83 che disciplina l'adozione e l'affidamento dei minori stabilisce che chiunque possa segnalare all'Autorità Pubblica le situazioni di abbandono.

Coloro che svolgono il pubblico servizio devono riferire alla Procura della Repubblica, presso il Tribunale per i Minorenni, le situazioni di abbandono di minori delle quali vengono a conoscenza.

Di tale compito è competente, in particolare, il Servizio Sociale.

I concetti di abbandono e di comportamento dannoso del genitore verso il figlio sono estremamente complessi e difficili da definire, poiché cambiano nel tempo e da luogo a luogo, in relazione alle diversità e trasformazioni culturali. Secondo quanto previsto dalla succitata Legge, viene dichiarato in stato di abbandono il minore privo di assistenza morale e materiale da parte dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a forza maggiore a carattere transitorio.

La segnalazione di situazioni di abbandono viene fatta dall'Assistente Sociale con relazione scritta contenente la descrizione dettagliata della situazione del minore e della sua famiglia di origine, le cause di disadattamento, l'esigenza specifica dell'intervento dell'Autorità Giudiziaria.

Tale relazione è inviata al Direttore del Consorzio, da questi vistata e trasmessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minori.

In base ai dati raccolti l'Autorità Giudiziaria dispone provvedimenti in grado di tutelare l'equilibrio psico-fisico necessario alla crescita del minore di fronte ai comportamenti negativi, a volte distruttivi dei genitori.

Tali provvedimenti limitando la potestà genitoriale, possono imporre specifici impegni e comportamenti verso i figli, disporre il temporaneo allontanamento dalla famiglia, o nei casi più gravi, l'allontanamento definitivo.

Il Servizio Sociale ha l'obbligo di eseguire i provvedimenti civili del Tribunale per i Minorenni svolgendo accurate indagini e predisponendo opportuni interventi.

INDAGINE EFFETTUATE SU RICHIESTA DEI TRIBUNALI ORDINARI E DALLA CORTE D'APPELLO

Nei casi di separazione e divorzio particolarmente controversi il Tribunale Civile di Torino può chiedere l'intervento, sotto forma di indagine sociale, del Servizio Sociale territoriale, questo, inoltre, collaborerà con il servizio di Assistenza Sociale funzionante presso il Tribunale stesso. (Tale servizio si trova in Torino, Via delle Orfane n. 20).

Le Assistenti Sociali che operano nell'Ufficio sopraccitato hanno il compito di fornire informazioni al Giudice e quello di svolgere opera di consulenza alle coppie o ad un singolo componente che ne faccia richiesta, quello di aiutare e sostenere le coppie con figli minori che affrontano la separazione e il divorzio.

A tale riguardo il Consorzio prevede l'attivazione del Servizio di Mediazione familiare come risposta più adeguata a queste richieste.

COLLABORAZIONE ED INTEGRAZIONE ALLE ATTIVITÀ DEI SERVIZI MINORILI ALL'INTERNO DELL'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA

I Servizi Minorili dell'Amministrazione Giudiziaria comprendono:

- **L'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni** (U.S..S.M.). L'U.S.S.M., in base a quanto previsto dal D.P.R. 448/88, effettua indagini socio familiari sui minori indagati, svolge attività di sostegno e controllo nei confronti dei minori sottoposti a misure cautelari; assiste imputati minorenni alle udienze di convalida, preliminari e ai dibattimenti.
- **Il Centro di Prima Accoglienza** dove vengono condotti i minori arrestati, fermati o accompagnati dalle Forze dell'Ordine, in attesa dell'udienza di convalida.
- **L'Istituto Penale Minorile Ferrante Aporti** che ospita i ragazzi sottoposti a custodia cautelare e pene detentive.

Il Servizio Sociale Territoriale collabora con l'U.S.S.M. nell'elaborare progetti di intervento sostitutivi delle misure detentive, destinati a minori sottoposti a provvedimenti penali dell'Autorità Giudiziaria Minorile, in caso di sospensione del processo e messa alla prova e per quanto altro viene richiesto.

CONSULENZA DEI SERVIZI SOCIALI PER AUTORIZZAZIONE AL MATRIMONIO E L'INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA DI MINORI

Il Servizio Sociale può essere chiamato dall'Autorità Giudiziaria a svolgere indagini socio-ambientali sulle condizioni del minore che richiede l'autorizzazione al matrimonio.

Tali indagini comportano l'analisi dettagliata della situazione del minore e della sua famiglia e sono volte a mettere in luce eventuali motivi di pregiudizio rispetto alla scelta matrimoniale del minorenne.

Per quanto riguarda la minore che decide di interrompere la gravidanza autonomamente, quindi senza l'assenso dei genitori, o con parere tra loro difforme, in base a quanto previsto dall'art. 12 della Legge 194/78, l'Assistente Sociale e il medico gineco logo redigono una relazione sulle condizioni socio-familiari-ambientali e sanitarie della minore, esprimendo il proprio pareri riguardo l'interruzione di gravidanza e la non opportunità di comunicare la decisione agli esercenti la potestà parentale ed inviano tale relazione al Giudice Tutelare entro sette giorni.

Questi, entro i cinque giorni successivi, sentita la minore, tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che adduce e delle relazioni trasmessegli, può autorizzarla ad interrompere la gravidanza.

RICONOSCIMENTO DELLA POTESTA' GENITORIALE

Nell'ambito dei rapporti tra il Servizio Sociale e l'Autorità Giudiziaria Minorile possono venire richieste ai Servizi di Territorio indagini socio-ambientali su minori per i quali venga richiesto il "riconoscimento della potestà genitoriale": se al momento della nascita il minore viene riconosciuto da un solo genitore è facoltà di questo (anche dopo anni) richiedere l'intervento del Tribunale per i Minorenni perchè l'altro genitore si assuma le responsabilità genitoriale. Questa richiesta innesca un'indagine piuttosto complessa atta ad accertare se la persona individuata possa effettivamente essere il genitore naturale del minore e successivamente (e per questo viene richiesta la collaborazione dei Servizi) se il riconoscimento della potestà sia nell'effettivo interesse del minore.